



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO  
PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE  
"PELLEGRINO ARTUSI"



Via M.Tarlombani 7, Riolo Terme (RA) 48025 | Telefono: 0546 71113  
E-mail: rarh020004@istruzione.it | Pec: [rarh020004@pec.istruzione.it](mailto:rarh020004@pec.istruzione.it) | Codice meccanografico:  
RARH020004 Codice fiscale: 90003100394 | Codice IPA: istsc\_rarh020004 | Codice unico di  
fatturazione (CUF): UFBLHI

IL/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Genitore/tutore dell'alunno/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Classe \_\_\_\_\_ Sezione \_\_\_\_\_ Indirizzo di studi \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ (Prov.) \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

**CHIEDE:**

che il proprio figlio/figlia possa essere ammesso/a a sostenere l'Esame di Stato di Istruzione Secondaria Superiore per l'anno scolastico 2025/2026, in qualità di candidato/a interno.

**DICHIARA:**

- che non ha presentato né presenterà analoga domanda presso altri istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, pena annullamento dell'esame stesso.
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: licenza di scuola media.

**Allega alla presente:**

- Esenzione per **MERITO** a tal fine fa presente che nell'a.s. 2024/2025 ha frequentato la classe 4<sup>a</sup> Sezione \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_ riportando una media finale non inferiore a 8/10.
- Esenzione per **REDDITO** a tal fine allega la dichiarazione prescritta (Modello ISEE).
- Esenzione per APPARTENENZA ALLE CATEGORIE PREVISTE DALL'ART. 5 LEGGE 654/54 (al tal fine si allega documentazione)
  - Orfani di guerra, di caduti per la lotta alla liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per servizio o di lavoro;
  - Figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
  - Ciechi civili.

**LUOGO E DATA**

**FIRMA GENITORE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **Esonero dalle tasse scolastiche.**

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari.

Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche. Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994).

Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.

Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. L'esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma II, d. 19s. n. 297 del 1994).